



CITTÀ DI  
**MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**

**NOTA INTEGRATIVA**  
**AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024**

## **Indice**

### **Nota integrativa al bilancio**

Quadro normativo di riferimento

Criteri di attribuzione dei valori contabili

Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Consistenza Patrimoniale

Parametri di deficiarietà

Criterio di attribuzione dei valori contabili

-analisi delle entrate

-analisi delle spese

Passività potenziali ed accantonamenti

Equilibri finanziari di bilancio

Analisi dell'articolazione e relazione tra entrate e spese ricorrenti e quelle non ricorrenti

Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto

Le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese di investimento

Indebitamento e Vincoli di finanza Pubblica

Fondo pluriennale vincolato

Garanzie prestate

Strumenti finanziari derivati

Organismi partecipati

Altre considerazioni su fenomeni particolari

Considerazioni finali e conclusive

## **Nota integrativa al bilancio**

### **Quadro normativo di riferimento**

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo consiliare, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dai principi contabili generali ed applicati introdotti dalle "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/2011).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

-la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. E' stata pertanto privilegiata l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità);

-il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);

-il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

### **Criterio generale di attribuzione dei valori contabili**

Il bilancio di previsione, al pari degli allegati, è stato redatto secondo i principi contabili che garantiscono la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

-i documenti del sistema di bilancio, che prendono in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata e di spesa ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);

-il bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti

dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);

-il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questo Comune, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del principio n. 3 - Universalità);

-le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

### **Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio**

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e spese. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di pre-consuntivo o di consuntivo e la situazione dei parametri di deficitarietà strutturale, che possono avere un impatto sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si riportano spunti riflessivi e valutazioni su questi aspetti.

### Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro sottostante riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio chiuso (esercizio 2020). Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

Partendo da questi dati e delle informazioni disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi che alterino il normale processo di programmazione delle previsioni di entrata e di spesa del nuovo bilancio.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.719.250,62
RISCOSSIONI	(+)	2.091.034,62	7.473.313,85	9.564.348,47
PAGAMENTI	(-)	2.458.184,48	7.257.610,72	9.715.795,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.567.803,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.567.803,89
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.080.512,65	2.494.338,21	6.574.850,86
RESIDUI PASSIVI	(-)	789.655,52	2.247.029,22	3.036.684,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			183.533,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			793.150,78
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020</b>	<b>(=)</b>			<b>7.129.285,39</b>

### Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macroaggregati, la "ricchezza" complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività.

Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro.

Il patrimonio netto presenta un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo Rendiconto della gestione disponibile (esercizio 2020).

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede alcun intervento correttivo tale da alterare il processo di programmazione del nuovo bilancio.

<b>Attivo</b>	<b>2020</b>	<b>Passivo</b>	<b>2020</b>
Crediti P.A fondo di dotazione		Fondo di dotazione	
Immobilizzazioni immateriali	25.282,69	Riserve	31.985.728,73
Immobilizzazioni materiali	33.440.452,89	risultato economico dell'esercizio	547.349,77
Immobilizzazioni finanziarie	2.267.875,70	Patrimonio netto	32.533.078,50
Rimanenze			
Crediti	2.837.733,78	Fondo per rischi ed oneri	212.542,04
Attività finanziarie non immobilizzate		trattamento di fine rapporto	
Disponibilità liquide	4.588.209,54	debiti	3.979.544,93
ratei e risconti attivi	30.477,22	ratei e risconti	6.464.866,35
<b>totale</b>	<b>43.190.031,82</b>	<b>totale</b>	<b>43.190.031,82</b>

### **Parametri di deficit strutturale**

I parametri di deficitarietà strutturale sono particolari indici previsti dal Legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi indici è fornire un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione strutturalmente deficitaria. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

L'attuale sistema di parametri si compone di otto indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto della gestione dell'ente (sette indicatori sintetici ed uno analitico), che sono stati parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del Legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate;

indebitamento finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio; disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
- Anticipazione chiuse solo contabilmente;
- Sostenibilità debiti finanziari;
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
- Debiti riconosciuti e finanziati;
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

Per effetto del D.M. 1 agosto 2019 la "Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario" costituisce prospetto integrante dei documenti che compongono il bilancio di previsione.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile (Rendiconto della gestione 2020).

La situazione, come più sotto riportata, non richiede interventi correttivi.

denominazione indicatore	rendiconto 2020	
	entro soglia	fuori soglia
incidenza spese rigide su entrate correnti		
incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		
anticipazioni chiuse contabilmente		
sostenibilità debiti finanziari		
sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio		
debiti riconosciuti e finanziati		
debiti in corso di riconoscimento		
effettiva capacità di riscossione		

## **Criteri di Valutazione**

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria. La previsione degli stanziamenti di entrata è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative.

## **Analisi delle entrate**

### **Imposta comunale sugli immobili (I.M.U)**

Le disposizioni della legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) che ha abolito la IUC (imposta unica comunale), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dettato all'art. 1, commi da 738 a 783, una nuova disciplina per l'IMU (Imposta Municipale Propria) con conseguente abolizione della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) a decorrere dal 1 gennaio 2020. Nelle more dell'adozione dell'annunciato, e finora mai emanato, decreto ministeriale che limiterà la potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie che saranno ivi individuate, gli enti hanno mano libera, come confermato dalla Risoluzione MEF del 18 febbraio 2020 n. 1/DF - prot. n. 4897. Infatti, ad oggi, non è ancora disponibile il prescritto prospetto delle aliquote IMU da allegare alla deliberazione consiliare, a pena di non produrre effetti giuridici, come previsto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione 2022/2024, il gettito dell'imposta è stato calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale dell'anno precedente che rimangono invariate anche per triennio 2022/2024, sul valore del patrimonio immobiliare desunto dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile.

### **Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Fino al 2019, le tariffe della tassa rifiuti erano determinate al fine di assicurare la copertura al 100% del costo preventivato del servizio rifiuti (che comprendeva sia la spesa del gestore per l'anno in corso, sia il Carc, sia altri costi del Comune).

Con le regole ARERA questa coincidenza viene a mancare in quanto il PEF è determinato con regole diverse. Questa Amministrazione ha utilizzato nell'anno 2020, la deroga di cui all'art. 107, c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, approvando con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2020 la TARI 2020 riproponendo le tariffe 2019. Con determinazione n.119 del 24.12.2020, l'ATO Toscana Costa ha provveduto alla validazione come previsto dalla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Montopoli in Val d'Arno per complessivi € 1.593.200,00.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 30.06.2021 è stato approvato il PEF del Comune di Montopoli in Val D'Arno per l'anno 2021, redatto dall'Ente Gestore e validato da parte di ATO Toscana Costa con determinazione dirigenziale n.104/2021. Da tale documento è emerso che, dopo il controllo del price-cup,, una composizione finale dei costi pari a euro **1.789.327,42** che, al netto delle detrazioni ai sensi dell'art.1 della deliberazione 57/2000/r ARERA, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019, è stato ridotto, ai fini dell'approvazione delle tariffe, dell'importo di € 187.369,94, determinando una variazione delle tariffe rispetto all'anno 2020 del 6,60%, ed una composizione dei costi netti da coprire tariffe pari ad **€ 1.601.957,48**.

Per l'anno 2022, in attesa della validazione del PEF da parte di ATO Toscana Costa sono confermate le tariffe deliberate per l'anno 2021 e confermate le previsioni di bilancio, sia nella parte entrata che nella parte spesa, adottate nell'anno 2021.

Si ricorda che La TARI del 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021. A questa si aggiunga la deliberazione ARERA n. 459 del 26/10/2021, relativa alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e, infine, si segnala la recente determinazione ARERA del 04/11/2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schema tipo di:

- PEF quadriennale;
- relazione di accompagnamento al PEF quadriennale;
- dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico.

## **Addizionale IRPEF**

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stata istituita dal D.Lgs 28.9.1998 n. 360, a decorrere dall'anno 1999. Il quadro delle aliquote attualmente in vigore e confermato anche per l'anno 2022 è sinteticamente rappresentato nella tabella seguente:

<b>SCAGLIONI ANNUALI DI REDDITO</b>	<b>ALIQUTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>
Fino a € 15.000,00	0,76%
Da € 15.001,00 a € 28.000,00	0,77%
Da € 28.001,00 a € 55.000,00	0,78%
Da € 55.001,00 a € 75.000,00	0,79%
Oltre € 75.000,00	0,80%

Inoltre sono state confermate le seguenti esenzioni per i contribuenti:

-in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, da lavoro dipendente e assimilato, da pensione, non superiore ad € 13.000,00; se il reddito supera il limite di € 13.000,00 l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;

-in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, diverso da quello da pensione, da lavoro dipendente e assimilato, non superiore ad € 12.000,00; se il reddito supera il limite di € 12.000,00 annuo l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;

Tali esenzioni operano operano come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.

E' stata confermata per l'anno 2022 la previsione iniziale in entrata dell'anno 2021 pari ad € **940.000,00**. Tale valore dovrà essere costantemente monitorato in corso d'anno in considerazione

## **Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale.**

Questo Ente, con deliberazione consiliare n.26 del 02.04.2021, ha provveduto ad approvare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, come previsto dalla legge n. 160 del 27 dicembre

2019; infatti a decorrere dall'anno 2021, tale canone ha sostituito ed assorbito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

Per l'anno 2022, risultano essere confermate le tariffe del canone adottate nell'anno 2021, il cui gettito è stimato nei seguenti importi:

CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	€ 50.000,00
CANONE UNICO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 11.000,00
CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE.	€ 110.000,00
CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TEMPORANEA	€ 27.000,00

Per l'anno 2022, si dovrà altresì considerare, per quanto concerne le pubbliche affissioni, dei contenuti del comma 836 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede, dal 1° dicembre 2021, la soppressione dell'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni, ivi compresi i manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, tipologia di affissione questa che è sostituita dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali. Tuttavia, i Comuni dovranno garantire in ogni caso l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Il servizio pubbliche affissioni diventa quindi facoltativo. Per gli enti che volessero proseguire il servizio di pubbliche affissioni in modo tradizionale (a mezzo degli impianti di affissione), è necessario dotarsi di una deliberazione consiliare, da adottare entro il predetto termine del 1° dicembre 2021, che manifesti tale volontà a mente dell'art. 42 del TUEL. Infine, diamo conto del comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, e i relativi importi sono rivalutati dell'art. 40 del D.L. n. 77/2021, che prevede un canone di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a carico degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nel perimetro del precedente comma 831 (occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture). Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o reale, o di contributo, comunque denominato, annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Proventi per violazioni alla circolazione stradale**

La previsione di entrata per l'esercizio 2022 è pari ad € 50.000,00 e presenta uno stanziamento superiore rispetto alla previsione assestata dell'esercizio 2021 di € 25.000,00. Tale incremento è giustificato anche dalla previsione di acquisto nell'anno 2022 di strumentazioni specifiche finalizzate a rilevare in modo piu' capillare e specifico le infrazioni al codice della strada. Con deliberazione della Giunta comunale si è provveduto a determinare la destinazione di una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative al Codice della Strada per l'anno 2022, come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

**Proventi per il servizio di mensa scolastica**

La previsione 2022 è pari ad € 167.000,00. Tale previsione rappresenta una stima prudenziale in considerazione anche delle norme anti covid-19 che potrebbero limitare la fruizione del servizio.

**Proventi per il servizio di trasporto scolastico:**

La previsione è pari ad € 32.000,00.

**Proventi per rette asili nido**

Lo stanziamento è pari ad € 160.000,00.

## **Proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione)**

Dal 2022 non sarà più vigente l'art. 109, comma 2, 2° periodo, del D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 30, comma 2-bis, lettera c) del D.L. n. 41/2021, che prevedeva la possibilità di utilizzare, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, limitatamente al 2020 e al 2021, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), fatta eccezione per le sanzioni, accertate in esito all'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, di cui all'art. 31, comma 4-bis del medesimo decreto. Pertanto, dal 2022 i proventi in questione potranno essere utilizzati solo per le ordinarie finalità, previste prima della pandemia, dal vigente comma 460 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016.

Lo stanziamento è complessivamente quantificato in **€ 500.00,00** per l'anno 2022, **€ 515.000,00** per l'anno 2023 ed **€ 406.000,00** per l'anno 2024. Per l'esercizio 2022, sulla base dei vincoli di destinazione sopra descritti, si è provveduto a destinare al finanziamento di spese correnti l'importo di **€ 261.250,00** e la quota pari ad **€ 238.770,00** al finanziamento delle spese di investimento. Per gli esercizi successivi la quota destinata alla copertura della spesa corrente è fissata in **€ 255.000,00** per l'esercizio 2023 ed in **€ 255.000,00** per l'esercizio 2024.

## **Contributi agli investimenti**

Il bilancio triennale 2022-2024 vede la presenza di alcuni contributi, concessi a seguito della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei. In particolare, con riferimento all'annualità 2022, i contributi iscritti al Titolo IV dell'entrata, sono destinati alla realizzazione di interventi relativi

- a) Edilizia scolastica € 400.000,00
- b) patrimonio culturale € 50.000,

## **Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le entrate ricomprese nel titolo 7° Entrate da anticipazione da istituto tesoriere riportano le previsioni di accensione di questa fonte di finanziamento a breve. L'ente, nel corso del 2021 non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e, considerato l'elevato livello della cassa attualmente disponibile, ritiene di non dover ricorrere all'anticipazione di cassa per nessuna delle annualità ricomprese nel bilancio di previsione. Comunque, il limite dell'anticipazione concedibile per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs n. 267/2000, è quantificato in € **3.365.492,18**, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

## **Le entrate per conto di terzi**

Le entrate per conto terzi ricomprese nel titolo 9 delle entrate misurano le entrate poste in essere in nome e per conto di terzi. A tal fine le previsioni del nostro ente sono conformi alle disposizioni contenute nel principio contabile applicato sulla competenza finanziaria

## **Analisi della spesa**

**Le spese correnti** trovano iscrizione nel titolo 1°, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell' articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Benché non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa. Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

Le spese della Pubblica Amministrazione sono state oggetto, negli anni, di numerosi e diversificati interventi normativi apponendo vincoli e limitazioni finalizzati al contenimento di alcune tipologie di spesa. Tra le spese assoggettate a vincoli normativi merita soffermare l'attenzione sulle spese di personale in considerazione delle importanti novità introdotte dalle ultime modifiche legislative.

### **Limiti alla Spesa di personale**

Nella pubblica amministrazione la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di derivazione politica mentre ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici è riservata la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. In un tale contesto organizzativo, il costo del fattore umano è necessariamente consistente rispetto a quello degli altri fattori produttivi. La spesa per il personale, infatti, è uno dei principali fattori di rigidità del bilancio corrente - anche se non il primo in assoluto - dato che il margine di manovra si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale del personale (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza della quota dei dipendenti con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

Le previsioni di bilancio, per quanto attiene alla spesa di personale (inclusi gli oneri riflessi e l'IRAP), sono state elaborate dall'Ufficio Personale Associato (U.P.A), tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e in modo da rispettare i vincoli imposti dalla normativa di settore.

La situazione riportata nel prospetto seguente raffronta l'andamento della spesa per il personale complessiva (intendendo la voce "redditi da lavoro dipendente" del Piano integrato dei conti) e la spesa corrente complessiva.

Fermo restando quanto sopra, va considerato che devono ancora essere approvati i contratti collettivi nazionali di lavoro, sia del personale dipendente che dei dirigenti, relativi al triennio 2019-

2021 nonché al triennio 2022-2024. Pertanto, mentre gli oneri della contrattazione collettiva imputabili agli anni pregressi sono accantonati nel rendiconto della gestione, sono stanziati nel bilancio di previsione 2022-2024, a titolo di accantonamenti, gli importi previsti per gli oneri contrattuali futuri. Dunque, al lordo delle dinamiche della contrattazione collettiva, la spesa di personale nel triennio presenta il seguente trend

<b>spesa personale</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
spesa per il personale complessiva	2.414.682,00	2.414.982,00	2.414.982,00
spesa corrente complessiva	8.074.896,00	8.028.385,80	8.021.098,00
% incidenza	29,90%	30,08%	30,11%

### **Spese per incremento di attività finanziarie**

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

la voce "altre spese per incremento attività finanziarie" contiene la previsione riguardante i prelievi da conti bancari di deposito per l'effettivo utilizzo di disponibilità su mutui, destinate al pagamento degli interventi per cui sono stati contratti

### **Spese per rimborso di prestiti**

Il titolo 4° della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1° della spesa. L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per

rimborso di prestiti obbligazionari. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento al triennio 2022-2024

<b>Missione titolo 4 spesa</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Missione 50- debito pubblico	87.271,00	90.264,00	92.549,00

### **Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere**

Il titolo 5° della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa. Si ricorda a riguardo che le anticipazioni di cassa rimborsate al tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale spesa che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e, pertanto, rimborsate entro la fine dell'esercizio. Ne consegue che alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Come detto precedentemente, L'ente, nel corso dell'anno 2021 non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e, considerato l'elevato livello della cassa attualmente disponibile, ritiene di non dover ricorrere all'anticipazione di cassa per nessuna delle annualità ricomprese nel bilancio di previsione.

Le previsioni così formulate per il triennio 2022/2024 sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2022</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2023</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2024</b>
AVANZO VINCOLATO			
AVANZO ACCANTONATO			
FPV parte corrente			
FPV parte capitale	1.394.355,95		
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.176.394,00	6.176.414,00	6.176.414,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	333.400,00	333.400,00	333.400,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.321.833,00	1.348.833,00	1.348.833,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.306.520,00	570.002,80	406.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE			
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.942.200,00	1.942.200,00	1.942.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.604.702,95</b>	<b>13.300.849,80</b>	<b>13.206.847,00</b>

<b>SPESE</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2022</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2023</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2024</b>
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO			
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	8.074.876,00	8.028.385,80	8.021.098,00
di cui FPV			
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.935.355,95	1.775.000,00	1.651.000,00
di cui FPV			
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	87.271,00	90.264,00	92.549,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.942.200,00	1.942.200,00	1.942.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.604.702,95</b>	<b>13.300.849,80</b>	<b>13.206.847,00</b>

## Passivita' potenziali ed accantonamenti

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita.

Il paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 elenca alcune tipologie di passività potenziali in relazione alle quali è possibile effettuare accantonamenti al fondo rischi ma lascia libertà all'ente di individuare i rischi ed i relativi accantonamenti, in relazione alla propria specifica situazione e caratteristiche.

Gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione sono stati effettuati avendo a riferimento le norme dell'ordinamento contabile e/o l'andamento nel tempo dei fenomeni a cui si riferiscono e tenendo conto degli importi già accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e nelle previsioni del bilancio 2021.

I fondi riportati nel prospetto seguente saranno oggetto di successive verifiche nel corso dell'esercizio 2022 e, ove necessario, di conseguente adeguamento.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede interventi correttivi, e sarà comunque oggetto di monitoraggio nel corso della gestione.

<b>FONDI ACCANTONAMENTO (MISSIONE 20- TITOLO I</b>	<b>stanziamento 2022</b>	<b>stanziamento 2023</b>	<b>stanziamento 2024</b>
Fondo accantonamento rinnovi contrattuali	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Fondo per indennita' di fine mandato sindaco	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fondo per rischi legali e contenzioso			
Fondo rischi perdite societa' partecipate			
<b>TOTALE</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>

## **Equilibri finanziari di bilancio**

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2022 e per il 2023-2024, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa. Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite. Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) **Bilancio corrente**, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) **Bilancio investimenti**, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) **Bilancio movimento fondi**, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) **Bilancio di terzi**, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

L'equilibrio del Bilancio corrente

**Il Bilancio corrente** trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, che così recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei

rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte

corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate correnti >= Spese correnti

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

PARTE CORRENTE	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo pluriennale vinc.			
Entrate Titoli I - II - III	7.831.627,00	7.858.647,00	7.858.647,00
<b>Entrate da Oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti</b>	<b>261.250,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
Entrate correnti per legge a spese investimento	-6.250,00		
alienazioni destinate alla copertura di quota ammortamento mutuo (art.1, comma 866, L.205/2017)	75.520,00	5.002,80	0,00
Titolo I - spese correnti	-8.074.876,00	-8.028.385,80	-8.021.098,00
Titolo IV - rimborso prestiti	-87.271,00	-90.264,00	-92.549,00
<b>Equilibrio di parte corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**il Bilancio investimenti** analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4°, 5° e 6° (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2° e 3° da cui dovremmo però sottrarre l'intervento "Concessioni di crediti" che, come vedremo, sarà ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio. Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate per investimenti <= Spese per investimenti

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti

<b>PARTE CAPITALE</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>
Fondo pluriennale vinc.	1.394.355,95	0,00	0,00
Entrate Titoli IV - V – VI	4.436.520,00	3.500.002,80	3.406.000,00
<b>Entrate da Oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti</b>	<b>-261.250,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
Entrate correnti per legge a spese investimento	6.250,00	0,00	0,00
alienazioni destinate alla copertura di quota ammortamento mutuo (art.1, comma 866, L.205/2017)	-75.520,00	-5.002,80	0,00
Titolo II - spese in conto capitale	-3.935.355,95	-1.775.000,00	-1.651.000,00
Titolo III - spese per incremento di attività finanziarie	-1.565.000,00	-1.465.000,00	-1.500.000,00
<b>Equilibrio di parte capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente. Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "**Bilancio per movimento fondi**" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato

livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni. In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2022, quali:

- a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;
- b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;
- c) le riscossioni e le concessioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Totale Entrate movimento fondi = Totale Spese movimento fondi

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

BILANCIO FONDI	PREVISIONE INIZIALE 2022	PREVISIONE INIZIALE 2023	PREVISIONE INIZIALE 2024
tit5+Tit.7	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
spese tit 3+tit.5	-1.565.000,00	-1.465.000,00	-1.500.000,00
Fondo pluriennale vincolato		0	0
<b>RISULTATO FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro**, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale. Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9° ed al Titolo 7° ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore. Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: "La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza

finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile".

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

Titolo 9° Entrate = Titolo 7° Spese

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2022</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2023</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE 2024</b>
Entrate Tit.9	1.924.200,00	1.924.200,00	1.924.200,00
spese titolo 7	1.924.200,00	1.924.200,00	1.924.200,00
<b>RISULTATO SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	0,00	0	0

## EQUILIBRIO FINALE COMPLESSIVO

PARTE CORRENTE	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo pluriennale vinc.			
Entrate Titoli I - II – III	7.831.627,00	7.858.647,00	7.858.647,00
<b>Entrate da Oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti</b>	<b>261.250,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
Entrate correnti per legge a spese investimento	-6.250,00		
alienazioni destinate alla copertura di quota ammortamento mutuo (art.1, comma 866, L.205/2017)	75.520,00	5.002,80	0,00
Titolo I - spese correnti	-8.074.876,00	-8.028.385,80	-8.021.098,00
Titolo IV - rimborso prestiti	-87.271,00	-90.264,00	-92.549,00
<b>Equilibrio di parte corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARTE CAPITALE	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo pluriennale vinc.	1.394.355,95	0,00	0,00
Entrate Titoli IV - V – VI	4.436.520,00	3.500.002,80	3.406.000,00
<b>Entrate da Oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti</b>	<b>-261.250,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
Entrate correnti per legge a spese investimento	6.250,00	0,00	0,00
alienazioni destinate alla copertura di quota ammortamento mutuo (art.1, comma 866, L.205/2017)	-75.520,00	-5.002,80	0,00
Titolo II - spese in conto capitale	-3.935.355,95	-1.775.000,00	-1.651.000,00
Titolo III - spese per incremento di attività finanziarie	-1.565.000,00	-1.465.000,00	-1.500.000,00
<b>Equilibrio di parte capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Analisi dell'articolazione e relazione tra entrate e spese ricorrenti e quelle non ricorrenti

Le voci di entrata previste nel bilancio di previsione sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se la loro acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Anche le voci di spesa sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Nella tabella è riportato l'elenco delle voci di bilancio non ricorrenti, con indicazione della loro correlazione laddove esistente:

P.Fin.L1 (TITOLO)	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREV.2022	PREV.2023	PREV.2024	FINANZIAMENTO
4-Entrate in conto capitale	0000549/000 0001	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA ELEMENTARE DI MARTI	400.000,00			SPESE INVESTIMENTO
4-Entrate in conto capitale	0000580/000 0000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	50.000,00	50.000,00		SPESE INVESTIMENTO
4-Entrate in conto capitale	0000606/000 0000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI PER LA GESTIONE POST ESERCIZIO DELLE DISCARICHE ESAURITE (CU Q.P. 2014/1)	281.000,00			SPESE INVESTIMENTO

## **Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto**

La tabella seguente riporta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021. Tale documento, peraltro allegato al bilancio di previsione, richiede tuttavia alcune precisazioni riguardo ai criteri di redazione. In particolare:

-sono state considerate come “entrate già accertate e uscite già impegnate nel 2021” quelle registrate in contabilità alla data di chiusura dell'esercizio.

-le “entrate/uscite che si prevede di accertare/impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021” indicano le voci ancora all'esame degli uffici competenti che, quindi, potranno essere definite nel dettaglio solo in sede di riaccertamento dei residui, presupposto per la redazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

-la composizione del risultato presunto al 31.12.2021, nelle sue componenti (accantonata, vincolata, destinata, disponibile), è ugualmente condizionata dalle risultanze delle suddette operazioni di riaccertamento.

L'avanzo di amministrazione presunto della gestione 2021 ammonta ad **€ 7.477.215,91** come dimostrato nella seguente tabella dalla quale si desume, altresì, la sua composizione:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>7.129.285,39</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>976.684,62</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	12.375.333,72
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	11.146.140,06
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	200.943,38
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022</b>	<b>9.536.107,05</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	648.905,24
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.313.460,43
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 <sup>(1)</sup>	1.394.355,95
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	<b>7.477.195,91</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2021 <sup>(4)</sup>	3.839.084,76
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021(solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	6.062,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	19.499,48
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	214.595,92
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>4.079.242,16</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	330.080,83
	Vincoli derivanti da trasferimenti	961.261,09
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5.778,95
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	174.682,37
	Altri vincoli	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.471.803,24</b>
	<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>1.551.242,28</b>
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>1.551.242,28</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>374.908,23</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup></b>		

## Le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione

Le tabelle che seguono, rappresentano invece, in modo sintetico, la quantificazione al 31 dicembre 2021 delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, elaborato sulla base dei dati di preconsuntivo.

descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Risorse accantonate presunte al 31/12/2021
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)+( c)
Fondo perdite società partecipate	6.062,00			6.062,00
Fondo contenzioso	53.000,00	-33.500,52		19.499,48
Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.512.935,05		326.149,71	3.839.084,76
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				0,00
Altri accantonamenti	178.957,92	-16.290,00	51.928,00	214.595,92
<b>Totale</b>	<b>3.750.954,97</b>	<b>-49.790,52</b>	<b>378.077,71</b>	<b>4.079.242,16</b>

descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio	Risorse vincolate presunte da competenza 2021	Risorse vincolate complessive al 31/12/2021
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)+( c)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	908.036,33	-643.778,11	65.822,61	330.080,83
Vincoli derivanti da trasferimenti	706.295,48	-130.634,18	385.599,79	961.261,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	73.778,95	-68.000,00		5.778,95
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	365.379,17	-190.696,80		174.682,37
Altri vincoli				0,00
<b>Totale</b>	<b>2.053.489,93</b>	<b>-1.033.109,09</b>	<b>451.422,40</b>	<b>1.471.803,24</b>

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, a titolo di esempio, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e, nondimeno, difficoltà nella gestione della cassa. Tale fondo deve quindi obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione corrente la relativa posta contabile, il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Con riferimento all'individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione. È facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo). Si è quindi provveduto ad individuare le fattispecie di entrata da qualificare come di dubbia e difficile esazione e per ciascuna di esse è stata calcolata la media del rapporto tra incassi in conto competenza ed in conto residui (questi ultimi limitatamente alle riscossioni registrate nell'anno  $x+1$  in conto residui dell'anno  $x$ ) sugli accertamenti di competenza, con riferimento agli esercizi 2016-2019, così come richiesto dai principi contabili. Esemplificando il metodo di calcolo adottato è il seguente:

### Accertamenti esercizio X

Constatato il carattere straordinario della pandemia da Covid-19 ed i conseguenti effetti anche sul volume delle entrate degli enti locali, soprattutto con riferimento alla misura della loro effettiva riscossione, il legislatore con l'art. 107 bis del D.L. 18/2020 ha concesso la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli primo e terzo del bilancio calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. L'Ente ha individuato, quali entrate di dubbia e difficile esigibilità, quelle riportate nell'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, denominato "composizione dell'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità". Il principio prescrive di fornire motivazione delle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esigibilità per le quali non si provvede all'accantonamento. Considerato che le entrate di dubbia e difficile esigibilità sono prevalentemente quelle allocate ai Titoli 1 e 3, occorre precisare che:

- in merito alle entrate tributarie sostanzialmente tutte le voci significative non accertate per cassa, sono oggetto di accantonamento. Restano dunque escluse dall'accantonamento le imposte riscosse mediante autoliquidazione dei contribuenti (si ricorda in particolare l'IMU);
- per le entrate extratributarie, si considerano di dubbia esigibilità i principali proventi da sanzioni e il canone occupazione suolo pubblico, le entrate da servizi quali la refezione, il trasporto scolastico e le rette degli asili nido che, sebbene in misura inferiore ai proventi tributari e sanzionatori, presentano una certa percentuale di rischio di credito. Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che la normativa vigente, già più volte aggiornata, ha previsto un'applicazione graduale delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nel 2019 gli enti locali hanno dovuto stanziare a tale titolo almeno l'85% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, percentuale che sale al 95% nell'esercizio 2020 mentre, a decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo determinato. Per l'esercizio 2021, Il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato determinato applicando la media semplice ed avvalendosi della facoltà prevista dall'art.1, comma 79 della Legge 160/2019 che consente di stanziare il Fondo ad un valore pari al 90% per gli Enti che hanno rispettato gli indicatori dei tempi di pagamento di cui all'articolo1, comma 859, lettera a) e b) della legge 145. Si precisa a riguardo che l'accantonamento è relativo esclusivamente ad entrate di natura corrente. L'elencazione delle entrate di dubbia e difficile esazione individuate da questa Amministrazione ed il rispettivo

accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è sinteticamente rappresentato nella seguente tabella riepilogativa:

CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO			%	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		
		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
CAP 65/3-65/7- e 67/3	TARI -TARSU-TARES	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	16,39%	262.417,77	262.417,77	262.417,77
Cap 360/1	refezione scolastica	167.000,00	167.000,00	167.000,00	7,93%	13.249,33	13.249,33	13.249,33
CAP.360/2	trasporto scolastico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	6,75%	2.161,48	2.161,48	2.161,48
CAP 365	PROVENTI A SILI NIDO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1,50%	2.400,80	2.400,80	2.400,80
CAP 29/00 a 29/07	ICI-IMU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	60,68%	303.412,15	303.412,15	303.412,15
CAP. 427/01	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	3,89%	4.276,67	4.276,67	4.276,67
<b>TOTALE</b>		<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>		<b>587.918,20</b>	<b>587.918,20</b>	<b>587.918,20</b>

### Spese di investimento

Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano annualmente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs n. 50/2016, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali ed il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi elenchi annuali, conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018.

La programmazione biennale comprende:

- a) quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- c) elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti o per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

La programmazione triennale dei lavori pubblici include:

- a) il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) l'elenco delle opere pubbliche incompiute;
- c) l'elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del D.Lgs n. 50/2016, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- d) l'elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- e) i lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- f) l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e non avviati

A tal fine si fa presente:

-che l'ente ha redatto il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali ed il Programma triennale ed il relativo elenco annuale dei lavori pubblici conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018;

-che entrambi gli schemi di programma sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione;

-che per gli interventi contenuti nell'Elenco annuale dei lavori pubblici, ad eccezione degli interventi di manutenzione, è stato approvato il progetto preliminare o lo studio di fattibilità.

Il principio contabile 9.11 prevede, alla lettera d), che la nota integrativa riporti l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Rinviando, per l'elencazione completa degli investimenti programmati, al Programma triennale dei lavori pubblici approvato con apposita deliberazione e riportato all'interno del DUP, si descrivono, sinteticamente, le fonti di finanziamento destinate a garantire la copertura delle spese in conto capitale per l'esercizio 2022/2024:

<b>SPESE INVESTIMENTO</b>	<b>prev. 2022</b>	<b>prev. 2023</b>	<b>prev. 2024</b>
<b>ENTRATE</b>			
<b>FPV</b>	1.394.355,95	0,00	0,00
titolo IV	1.306.520,00	570.002,80	406.000,00
titolo V	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
titolo VI	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.830.875,95</b>	<b>3.500.002,80</b>	<b>3.406.000,00</b>
<b>SPESE</b>			
titolo II	3.935.355,95	1.775.000,00	1.651.000,00
titolo III	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.500.355,95</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.151.000,00</b>
<b>DIFFE</b>	<b>330.520,00</b>	<b>260.002,80</b>	<b>255.000,00</b>
alienazioni destinate alla copertura di quota ammortamento mutuo (art.1, comma 866. L.205/2017)	-75.520,00	-5.002,80	0,00
oneri a parte corrente	-261.250,00	-255.000,00	-255.000,00
proventi contravvenzionali a parte investimenti	6.250,00		
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>finanziamento</b>			
<b>opere pubbliche</b>	<b>3.815.941,96</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>
oneri urbanizz	125.606,01	260.000,00	151.000,00
indebitamento	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
contributi comunali	281.000,00	0,00	0,00
contributi regionali	400.000,00	0,00	0,00
contributi privati	50.000,00	50.000,00	0,00
FPV	1.394.335,95		
<b>altre sp investi</b>	<b>119.413,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
oneri urbanizz	113.163,99	0,00	0,00
proventi contravvenzionali a parte investimenti	6.250,00		

## **Indebitamento e Vincoli di Finanza pubblica**

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi, la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, comma 1, sancisce che *"...l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ..."*, ovvero il 2015. La rilevante novità, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, è riferibile all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine, il comma 539 ha modificato l'articolo 204 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000) incrementando, a partire dal 2015, dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. A tal riguardo si ritiene opportuno, come risultante dalla tabella sottostante, evidenziare il calcolo della capacità di indebitamento residuo del nostro ente, i cui valori risultano ben distanti dai limiti di legge sopra descritti.

<b>entrate</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>	<b>anno 2024</b>
titolo I	5.565.059,59	5.782.192,94	6.176.394,00
titolo II	1.374.398,21	797.432,12	333.400,00
Titolo III	1.137.723,41	1.962.826,85	1.321.833,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.077.181,21</b>	<b>8.542.451,91</b>	<b>7.831.627,00</b>
<b>interessi passivi</b>	<b>30.758,00</b>	<b>28.598,00</b>	<b>27.167,00</b>
% indebitamento	0,38%	0,33%	0,35%
limite indebitamento	10,00%	10,00%	10,00%

In proposito va inoltre segnalata l'entrata in vigore, anche per gli enti locali, delle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2012 n. 243 in tema di attuazione del principio del "pareggio di bilancio" ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. In particolare gli artt. 9 e 10 della legge citata introducono rilevanti novità in tema di superamento del tradizionale patto di stabilità, attraverso l'introduzione del cosiddetto "pareggio di bilancio" (come meglio approfondito nella parte sesta della presente relazione), nonché in tema di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. A riguardo l'art. 10, comma 3, prevede "le operazioni di indebitamento (...) sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione", rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la disciplina dei criteri e modalità di attuazione di tale disciplina. Con il D.P.C.M. 21 febbraio 2017 n. 21 si è quindi provveduto in tal senso, chiarendo all'art. 1, comma 3, che comunque "restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (cioè il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali); le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto". In proposito è in questa sede necessario ricordare che, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con l'approvazione dell'articolo 1, commi 819 - 824, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), il legislatore ha inteso non

solo abolire i vincoli di finanza pubblica sanciti, in ultimo, dall'art. 1 commi da 463 a 508, della L. 232/2016, ma ha voluto chiarire che il principio del "pareggio di bilancio", peraltro sancito per le autonomie locali, dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", trova attuazione mediante il solo ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale verifica può essere effettuata esaminando la voce W1 dell'allegato 10 al citato D.Lgs 118/2011 "Risultato di competenza" del rendiconto 2020, nel quale il Comune di Montopoli in Val D'Arno ha conseguito un valore positivo pari a **€ 1.700.298,35**, nonché dall'allegato 9 al Bilancio di previsione all'interno del quale, nella rappresentazione degli equilibri, il valore di cui alla voce W "equilibrio finale" è pari ad € 0,00, rappresentando il conseguimento, anche in sede previsionale, dell'equilibrio finanziario complessivo di competenza. In pratica il ricorso da parte degli enti locali al debito trova oggi quale unico limite giuridico, la percentuale di cui all'art. 204 T.U.E.L. e cioè il rapporto tra oneri finanziari da mutui e la somma dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito, inferiore al 10%, fermo restando l'obbligo di garantire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, determinato esclusivamente secondo le regole sancite dalla normativa contabile. In altri termini il vincolo di finanza pubblica vigente per gli enti locali fino al 31.12.2018, viene superato dalla Legge di Bilancio 2019, ed il principio del "pareggio di bilancio" peraltro sancito per le autonomie locali, dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", trova attuazione mediante il solo ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. In tal senso, preso atto dei limiti alla capacità di ricorso al debito sopra sinteticamente descritti, si può affermare che le spese di investimento da effettuare mediante ricorso all'indebitamento, inserite nel Bilancio di previsione 2022-2024, non necessitano di preventive intese regionali, dato che le stesse, complessivamente considerate, garantiscono il rispetto del c.d. "pareggio di bilancio" (ex art. 9, comma 1, Legge 243/2012) come declinato dall'art. 1, comma 821 della Legge 145/2018. Si attesta inoltre che il Comune di Montopoli in Val D'Arno non ha rilasciato garanzie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, ad oggi ancora in essere.

Il Comune di Montopoli in Val D'Arno presenta un debito residuo a proprio carico di non particolare rilievo, soprattutto se messo a confronto con i limiti imposti dall'ordinamento, anche grazie ad una politica di investimento improntata, negli ultimi anni, al ricorso al debito solo in casi di effettiva necessità e laddove altri percorsi di finanziamento non siano risultati obiettivamente praticabili.

Occorre segnalare il consistente ricorso a nuovo indebitamento che si prevede di attivare nel triennio di riferimento, prevalentemente destinato a garantire la quota di cofinanziamento di contributi assegnati all'ente ed interventi ritenuti non più differibili. Peraltro, come indicato nel paragrafo precedente, il legislatore ha ritenuto di rimuovere il vincolo di finanza pubblica meglio conosciuto come "pareggio di bilancio" che, in buona misura, era proprio teso a limitare la effettiva possibilità di ricorso al debito da parte degli enti locali, con la finalità prioritaria di conseguire una complessiva riduzione del debito pubblico del Paese, in conformità ai vincoli finanziari sanciti dai trattati dell'U.E.. Nel mutato contesto normativo, più rispettoso anche dell'autonomia degli enti territoriali, pare prevalere l'interesse verso una politica moderatamente espansiva in tema di investimenti pubblici. Dal punto di vista strettamente giuridico, dunque, niente potrebbe impedire al Comune di Montopoli in Val D'arno di ricorrere anche in modo massiccio al debito per finanziare la propria spesa di investimento.

A queste valutazioni di carattere eminentemente giuridico-contabile, devono però affiancarsi anche valutazioni di carattere più sostanziale, con riferimento alla effettiva sostenibilità degli oneri derivanti dal ricorso a mutui. Il contesto richiede infatti un'attenta politica di gestione del debito, finalizzata a contenere l'impatto degli oneri finanziari sulla spesa corrente, già eccessivamente "rigida" rispetto alle esigenze manifestate dall'Amministrazione. In questo senso il programmato ricorso allo strumento del "prestito flessibile", peraltro utile ad adeguare l'utilizzo del debito agli effettivi stati di avanzamento delle opere in corso, consentirà di spostare in avanti l'ammortamento dei mutui in corso di attivazione, per permettere alla parte corrente di alleggerirsi di rate che vengono meno per effetto della naturale fine dell'ammortamento di prestiti contratti in anni passati. In questo senso, anche in conseguenza dell'introduzione dei principi contabili armonizzati, assume un valore centrale la capacità di programmazione e di effettiva realizzazione degli interventi programmati, al fine di limitare il generarsi di FPV da debito entro limiti fisiologici.

Quanto al consistente incremento dell'indebitamento previsto per l'esercizio 2022 occorre tenere innanzitutto in considerazione il quadro delle politiche espansive adottate a tutti i livelli di governo per rispondere in modo efficace alla crisi finanziaria ed economica determinata dalla pandemia in corso,

Nel corso del triennio 2022/2024 è prevista l'accensione di prestiti per i seguenti importi così suddivisi:

- nel 2022      € 1.565.000,00
- nel 2023      € 1.465.000,00
- nel 2024      € 1.500.000,00

Le previsioni iscritte a bilancio rispettano i limiti della capacità di indebitamento previste all'articolo 204 - 1° comma - del Decreto Legge 18.08.2000 n.267 come anche risultante dal prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022/2024;

L'andamento dell'indebitamento nel periodo 2022/2024 è il seguente:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	1.139.913,27	1.099.544,29	1.762.808,62	3.240.537,62	4.545.273,62
Nuovi prestiti (+)	0	736.717,83	1.565.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00
Prestiti rimborsati (-)	40.368,98	73.453,50	87.271,00	160.264,00	224.549,00
Estinzioni anticipate (-)		0	0	0	0
<i>Altre variazioni +/- (da specif</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.099.544,29</b>	<b>1.762.808,62</b>	<b>3.240.537,62</b>	<b>4.545.273,62</b>	<b>5.820.724,62</b>
Nr. Abitanti al 31/12	11.167	11.167	11.167	11.167	11.167
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>98,46</b>	<b>227,12</b>	<b>307,85</b>	<b>325,07</b>	<b>325,07</b>

### Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria "potenziata" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Il FPV per rappresenta senz'altro una delle voci più significative del bilancio di previsione, se non altro per la sua entità. Il FPV è destinato infatti a rappresentare la distanza temporale tra il finanziamento di un intervento e la sua effettiva realizzazione. L'utilizzo di tale strumento nell'ambito degli investimenti pubblici è quindi da ritenere assolutamente fisiologico fino a che corrisponde alla rappresentazione contabile di lavori che, per

loro natura, sono destinati a tempi di realizzazione pluriennali. La costituzione del FPV in misura eccessivamente elevata può essere talvolta sintomatica di difficoltà nella capacità di programmazione della spesa, nonché di gestione delle risorse disponibili. Esaminando gli atti con i quali gli uffici hanno dato luogo alla costituzione del FPV emerge che, nella maggior parte dei casi, le motivazioni addotte fanno riferimento a ritardi determinati da carichi di lavoro che non consentono il rispetto dei tempi previsti, ovvero a ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni da parte di altri organi dello Stato o, infine, a problematiche di natura tecnica emerse nel corso della progettazione o di realizzazione. Merita inoltre segnalare che il lungo periodo di lockdown imposto in tutto il Paese per contenere gli effetti dell'epidemia da Covid-19, ha inevitabilmente determinato ritardi nella gestione degli interventi programmati, da un lato, a causa del massiccio utilizzo dello smart working che ha comportato, almeno in una prima fase, un rallentamento della capacità operativa dell'ente, dall'altra la sospensione dell'attività di numerose imprese che ha determinato di conseguenza l'inevitabile prolungamento di alcuni lavori. Tutti questi fattori, a cui deve aggiungersi, anche una parziale incertezza sulle risorse disponibili, hanno senz'altro influenzato l'entità complessiva del FPV iscritto che comunque deve suggerire una revisione di alcune procedure sia di programmazione che di gestione della spesa.

Il FPV previsto nella parte entrata nel bilancio di previsione 2022/2024 è pari ad € **1.394.355,95** ed è relativo alla reimputazione di impegni assunti nella parte capitale nell'anno 2021 la cui esigibilità prevista è stata quella dell'annualità 2022.

### **Garanzie prestate**

L'ente non ha rilasciato garanzie fidejussorie nei confronti di terzi.

### **Strumenti finanziari derivati**

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, sono pari a zero. L'ente non ha contratti derivati in corso.

### **Organismi partecipati**

Il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") attribuisce all'ente la facoltà di partecipare, nel rispetto di precisi vincoli e condizioni, a società di capitali.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dalla programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le

partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti sugli equilibri finanziari.

Nel sottostante prospetto, in base a quanto previsto dal paragrafo 9.11.1, lett. i), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, si riporta l'elenco attuale delle partecipazioni societarie dirette, tenendo conto delle operazioni di razionalizzazione avvenute negli anni precedenti.

Partecipazioni possedute dall'Ente	quota %	capitale sociale partecipata	utile/perdita al 31.12.2020
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	2,10%	870.000,00	4.325,00
CIVITAS MONTOPOLI SRL	100,00%	10.000,00	6.910,00
CERBAIE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	4,70%	16.634.820,00	4.849.504,00
RETI AMBIENTE S.P.A	0,29%	21.537.979,00	35.854,00
GEOFOR PATRIMONIO SRL	0,01%	7.186.445,00	174.309,00
POTECO SCARL	4,30%	35.000,00	-25.159,00
C.T.T NORD SRL	0,79%	41.507.349,00	621.413,00

#### **Altre considerazioni su fenomeni particolari**

La pandemia da COVID-19 e gli effetti economico-sociali da questa prodotti hanno inciso pesantemente sugli equilibri dei bilanci degli esercizi 2020 e 2021 generando minori entrate proprie, minori spese per i servizi che sono stati sospesi/ridotti per esigenze di prevenzione sanitaria, maggiori spese necessarie alla gestione dell'emergenza ed al sostegno del tessuto economico e sociale locale.

Il Comune ha adottato nel biennio numerose misure, anche di natura regolamentare, finalizzate alla dilazione dei termini di pagamento dei tributi e delle tariffe, ad introdurre agevolazioni straordinarie nei confronti delle categorie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia, ad erogare contributi una tantum.

Nel biennio 2020-2021 lo Stato è intervenuto con norme straordinarie sia per sostenere la finanza degli enti locali attraverso il trasferimento di ingenti somme a ristoro delle perdite di gettito maturate nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Allo stato attuale, l'ulteriore durata della pandemia ed i suoi effetti non sono conoscibili, salvo avere informazione del termine fissato per lo stato di emergenza sanitaria.

In tale scenario il bilancio di previsione 2022-2024 è stato predisposto avendo a riferimento un quadro normativo di finanza pubblica privo di norme straordinarie finalizzate a fronteggiare un eventuale protrarsi dell'emergenza e dei suoi effetti anche finanziari. D'altra parte il bilancio di previsione non può che essere redatto ed approvato a legislazione vigente.

L'Amministrazione comunale, in continuità con la prassi consolidata negli anni, ha confermato la valutazione secondo cui la definizione ed approvazione del bilancio di previsione in un momento

antecedente all'inizio dell'esercizio di riferimento (ossia entro il 31 dicembre 2021) è presupposto necessario per un corretto sviluppo del processo di programmazione generale, programmazione operativa e controllo, e costituisce pertanto una priorità, anche al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio sostanziali.

Nel caso in cui lo Stato, eventualmente a partire dalla Legge di bilancio 2022, introducesse modifiche al quadro normativo di riferimento, il bilancio di previsione e gli atti ad esso collegati dovranno essere aggiornati per quanto necessario, entro il termine allo scopo individuato dalla norma statale.

Le eventuali variazioni di bilancio, in uno scenario di riferimento parzialmente modificato, dovranno comunque assicurare la conservazione degli equilibri finanziari a partire da quelli determinati con l'approvazione della manovra iniziale per il triennio 2022-2024.

### **Considerazioni finali e conclusioni**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11). In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti è conforme alle prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, fornendo le opportune considerazioni tecniche. La presente Nota integrativa riporta elementi informativi aggiuntivi e valutazioni economico-finanziarie sia relative alle previsioni del nuovo bilancio che alle tendenze in atto.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal principio contabile. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel bilancio di previsione, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati nella presente Nota integrativa, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse adeguatamente comprensibili agli interlocutori in possesso di una conoscenza anche solo generica sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Ove, alla luce di modifiche e/o integrazioni normative che eventualmente sopravverranno per l'anno 2022, si rendessero necessarie variazioni al bilancio di previsione ed ai relativi allegati nonché modifiche ai regolamenti concernenti le entrate, le stesse dovranno essere apportate nei tempi idonei ad assicurare la permanenza degli equilibri finanziari ed il buon andamento della gestione amministrativa.

Montopoli in Val D'arno 10 dicembre 2021

IL RESPONSABILE SETTORE N.2

(Dr. Michele Ceretelli)